

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 15 Ottobre - Dicembre 2003

Consiglio Direttivo

Presidente: *Luisella de Cataldo*

Vice Presidente: *Santo Di Nuovo*

Segreteria: *Anita Lanotte*

Tesoreria: *Paolo Capri*

Consiglieri: *Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Carlo Serra, Maddalena Zucconi*

Il punto su...	1
<i>L'andamento statistico del fenomeno dell'abuso sessuale di minori in USA e in Italia</i>	
Editoriale di Luisella de Cataldo	
<i>Conclusioni del Seminario dell'ISISC sull'aggiornamento del Sistema Penale Minorile</i>	4
<i>I test proiettivi in ambito forense. Considerazioni e suggerimenti</i>	5
di Paolo Capri	
Notizie dall'Associazione	8
Lecture consigliate	8

IL PUNTO SU...

“L'andamento statistico del fenomeno dell'abuso sessuale di minori in USA e in Italia”

di

Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG

Avvocato Psicologo

Resp. Sezione di Psicologia Giuridica

Università degli Studi di Milano

Potrà sorprendere, ma il fenomeno dell'abuso sessuale di minori, sia in Italia che negli Stati Uniti è in costante, significativo declino. I dati contenuti nella tavola 1, riferiti all'andamento del fenomeno nei singoli Stati USA riassumono le percentuali del declino di casi accertati a seconda degli Stati e dei tipi di tendenza (declino continuo, discontinuo, fluttuante) del fenomeno.

Gli studiosi statunitensi si sono posti il problema di capire le cause di questo fenomeno e hanno preso in considerazione le seguenti ipotesi esplicative:

a) *effettiva diminuzione del fenomeno*

b) *Diminuita propensione alla denuncia del fenomeno*

c) *cambiamenti di procedura nella verifica dei casi*

d) *Cambiamenti nella politica e nella procedura adottata a livello statale (USA)*

e) *Altre ipotesi*

Tutti questi fattori, in sinergia, potrebbero aver contribuito alla riduzione del fenomeno.

a) *Effettiva diminuzione dei casi di abuso.*

La diminuzione è confermata dal parallelo declino dal 1993 di vari indicatori di problemi sociali che si ritiene possano avere la stessa eziologia dell'abuso, come ad esempio il tasso di vittimizzazione femminile (-21%), di stupro (-60%) la diminuzione della criminalità violenta (-30%) nella sua globalità analoga a quella dell'abuso nello stesso periodo di tempo (figure 8)

b) *Diminuita propensione alla denuncia del fenomeno*

Il declino nelle denunce e nei casi accertati di abuso sessuale potrebbe essere la conseguenza della effettiva diminuzione del problema, ma potrebbe anche essere dovuto totalmente o in parte a fattori non correlati con l'effettiva portata del reato.

Tavola 1 Percentage Declines in Substantiated Cases of Child Sexual Abuse for States, by Pattern of Trend

Percentage Declines in Substantiated Cases of Child Sexual Abuse for States, by Pattern of Trend

Continuous Decline		Discontinuous Decline	
State	Decline	State	Decline
Alaska	43%	Arizona	89%
California	28	Arkansas	102
Colorado	50	Georgia	68
Florida	32	Kansas	53
Hawaii	51	Mississippi	56
Idaho	46	Montana	61
Illinois	33	Nebraska	38
Indiana	33	New Hampshire	37
Iowa	35	New Mexico	67
Kentucky	32	New York	36
Louisiana	38	Virginia	38
Massachusetts*	48	Wisconsin	69
Michigan	43	Wyoming	77
Minnesota	39		
Nevada	34		
New Jersey	66		
Ohio	22		
Oregon	54		
Pennsylvania	42		
Rhode Island	53		
South Carolina	62		
South Dakota	62		
Tennessee	32		
Texas	42		
Utah	28		
Vermont	54		

Fluctuating Change	
State	Decline
Alabama	22%
Connecticut	40
Delaware	0
District of Columbia	19
Maine	0
Missouri	22
North Carolina	5
Oklahoma	30

Notes: Total State decline defined by calculating change from each State's peak year through 1998. Unable to calculate decline for Maryland, North Dakota, Washington, and West Virginia because extensive data were missing.

*Percentage decline calculated from peak year through 1997.

Source: Authors' analyses of 1990-98 data (U.S. Department of Health and Human Services, 1992-2000).

Solo una parte dei casi di abuso sessuale sono individuati e denunciati ogni anno ai servizi sociali e la ragione potrebbe essere l'accresciuta riluttanza a procedere a questo tipo di denuncia per gli effetti secondari, anche a livello sociale, che provoca; certe campagne stampa sulle false denunce che comportano la condanna di persone innocenti; l'eccesso di zelo di certi professionisti che vedono ovunque l'abuso. Tutti questi fattori potrebbero aver indotto vittime e genitori ad un atteggiamento di maggiore cautela.

c) Cambiamenti di procedura nella verifica dei casi

E' possibile che, dopo la denuncia, non tutti i casi siano oggetto di in-

dagine o che poche indagini portino prove convincenti di un effettivo abuso. Le critiche cui queste agenzie sono state sottoposte possono aver indotto gli esperti ad adottare standard di verifica più severi.

Cambiamenti nelle procedure investigative possono essere positive se si risolvono in una valutazione più accurata dei casi nel senso che si arriva più facilmente ad escludere casi in cui non c'è stato abuso. Ma è anche possibile che una griglia di lettura più severa lasci passare casi di effettivo abuso con la conseguenza di lasciare i minori in situazioni di pericolo.

d) Cambiamenti nella politica e nella procedura adottata a livello statale (USA). La ricerca ha dimo-


strato che certi cambiamenti a livello programmatico e operativo hanno prodotto, nel giro di uno o due anni visibili effetti sul trend del fenomeno abuso sessuale.

e) Altre ipotesi.

Si ipotizza anche la possibilità di una diminuita vigilanza da parte di coloro che sono tenuti a denunciare i possibili casi di abuso. Ma è anche possibile che la diminuzione delle denunce sia dovuta ad una accresciuta competenza da parte degli esperti che hanno migliorato la capacità di discriminare tra indicatori di abuso e indicatori di altri problemi.

Figure 8

Figure 8: Comparison of the Decline in Substantiated Cases of Child Sexual Abuse With Declines in Rates of Female Victimization by Intimate Partners, Total Violent Crime, Rape Victimization, Child Poverty, and Teen Births



* Source: Authors' analyses of 1990-98 data (U.S. Department of Health and Human Services, 1992-2000).
 † Source: 1993-98 NCVS data (Remison and Welchans, 2000). Data not available for 1990, 1991, and 1992.
 ‡ Source: 1990-98 NCVS data (Bureau of Justice Statistics, n.d.).
 § Source: 1990-98 data (Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics, 2000).

Esaminiamo ora la situazione italiana sui dati statistici rilevati dal Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio Affari Generali. Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Tavola 18.1

Minori vittime di violenze sessuali, segnalazioni di reato e persone denunciate all'Autorità giudiziaria

	2000	2001	1° quadr. 2001	1° quadr. 2002
Vittime	701	409	183	70
persone denunciate	625	439	114	106

Fonte: Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio Affari Generali. Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni

Tavola 18.8

Personae denunciatae all'A.G. per violenze sessuali in pregiudizio di minori in ambito di relazione intraspecifica

Relazione intraspecifica

	2000	2001
Familiare	449	205
<i>di cui:</i>		
<i>conoscente</i>	248	102
<i>convivente genitore</i>	20	13
<i>fratello</i>	9	3
<i>genitore</i>	102	63
<i>nonno</i>	29	8
<i>zio</i>	35	14
Scolastico	16	14
Sociale	11	3
<i>di cui:</i>		
<i>allenatore sportivo</i>	1	1
<i>baby sitter</i>	3	0
<i>medico curante</i>	4	0
<i>sacerdote</i>	3	0

Fonte: Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio Affari Generali. Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Un breve commento alle due tavole che traggio dalla pubblicazione "i numeri italiani" Quaderni del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, Firenze istituto degli Innocenti ottobre 2002 alla quale invio chi volesse approfondire l'argomento.

"Le segnalazioni di minori vittime di violenza sessuale hanno fatto registrare un deciso calo (-41%) tra l'anno 2000 e l'anno 2001. La contrazione è a momento confermata dai dati del primo quadrimestre 2002. Nei primi quattro mesi si registrano infatti, 70' minori vittime rispetto ai 183 segnalati nel primo quadrimestre 2001...Nel periodo 200-2001 le segnalazioni di reato relative alla legge 66/96 sono diminuite da 492 a 357 con un calo che sfiora il 30%. La diminuzione è riscontrabile anche nei primi mesi del 2002 (89 contro 107)...Anche tra le persone denunciate all'autorità giudiziaria relativamente ai reati pertinenti alla legge 66/96 si registra una diminuzione si-

gnificativa. Tra il 2000 e il 2001 le persone denunciate sono diminuite da 623 a 439 con un calo pari al 30%. La diminuzione si conferma anche nel primo quadriennio 2002...."

Come si vede, la situazione italiana si allinea a quella statunitense con la differenza che i dati italiani riguardano le persone denunciate mentre quelli USA fanno riferimento ai casi accertati. Quindi, se in Italia seguissimo questo tipo di rilevazione statistica i dati complessivi sarebbero ancora inferiori. A fronte di questa situazione, ufficialmente documentata, sarebbe opportuno che anche in Italia ci si interrogasse sulle possibili cause del declino. Infatti, solo a partire da questo tipo di conoscenza sarà possibile concentrare le risorse su quello che funziona per escludere quello che non funziona. Le ipotesi esplicative del declino avanzate dagli studiosi statunitensi potrebbero essere un interessante punto di partenza anche per i nostri ricercatori.

ISISC
*Istituto Superiore Internazionale di
 Scienza Criminale*

**Conclusioni del Seminario
 sull'aggiornamento del
 Sistema Penale Minorile**

Siracusa, 17, 18, 19 ottobre 2003

Conclusioni del Seminario tenutosi a Siracusa dal 17-19 ottobre 2003 con la partecipazione di magistrati, avvocati, docenti di diritto penitenziario, di diritto penale, di procedura penale, di psicologia forense, di criminologia, di psicologia generale, di psicologia sociale, di psichiatria, di neurologia e di statistica giudiziaria. "Premesso che occorre molta prudenza nell'innovare in radice un sistema normativo che ha dato complessivamente buona prova tanto più che, a giudizio unanime dei partecipanti e secondo i dati offerti sia dagli addetti ai lavori sia dagli organi istituzionali, non risulta comprovata una situazione

di allarme sociale, dal momento che non si segnala un aumento del numero dei reati anche se permane o aumenta la gravità delle tipologie dei delitti commessi, sono state elaborate le seguenti linee guida, distinte per settore:

SETTORE ORDINAMENTALE

1) E' stata ribadita la necessità che per il settore penalistico sia conservato il tribunale minorile;

2) E' stato ritenuto indispensabile mantenere l'apporto specialistico dei componenti non togati, ai quali deve essere assicurata una posizione paritetica nei confronti dei magistrati, previo rigoroso vaglio della loro professionalità in sede sia di nomina che di verifica;

3) E' stata prospettata l'esigenza di assicurare una effettiva specializzazione dei difensori e degli organi di polizia giudiziaria che partecipano al processo penale minorile.

SETTORE PENALE SOSTANZIALE

1) E' emersa unanime contrarietà ad un inasprimento sanzionatorio a carico del minore per ciò che concerne sia l'ampiezza della diminuzione sia l'abbassamento della soglia di imputabilità;

2) E' stata prospettata l'esigenza di dotare il sistema penale di sanzioni modulate ad hoc per il minore deviante, attese le specifiche necessità di rieducazione, donde l'opportunità di segnalare codeste problematiche alla commissione di studio per la riforma del codice penale.

SETTORE PENALE PROCESSUALE

1) E' stata prospettata l'esigenza che l'accertamento della sussistenza del fatto di reato e della sua riferibilità al minore preceda gli interventi trattamentali;

2) E' stata riconosciuta l'utilità di eliminare le zone d'ombra e le ambiguità relative all'interpretazione di talune norme del processo minorile alla luce dell'art. 111 Cost.

3) E' stata sottolineata la necessità di una maggiore attenzione alle vittime del reato attraverso un'esame attento dei più moderni studi in materia di vittimologia;

4) E' stata, inoltre, rilevata la necessità di ricercare un'ampia collaborazione

interdisciplinare al fine di conseguire una più approfondita conoscenza del minore e, conseguentemente, di calibrare meglio la risposta da dare a suo riguardo.

CONSIDERAZIONE FINALE

Va comunque ricordato che ogni riforma non può prescindere dalle Convenzioni Internazionali e dai Trattati ratificati dall'Italia, divenuti, quindi, parte integrante della nostra legislazione, tutta finalizzata alla centralità e al superiore interesse del minore".

Siracusa, 19 ottobre 2003

"I TEST PROIETTIVI IN AMBITO FORENSE" Considerazioni e suggerimenti*

di
Paolo Capri**

** Intervento presentato al Convegno nazionale di Psicologia "Validità e attendibilità dei test proiettivi. Un problema annoso", organizzato a Padova il 24 ottobre 2003 dall'Università degli Studi Dipartimento di Psicologia Generale in collaborazione con l'Associazione Italiana Rorschach*
***Psicologo, Psicoterapeuta
Presidente Istituto di Formazione CEIPA
Vice Presidente Associazione Italiana Rorschach
Componente Esperto Commissione Deontologica Ordine degli Psicologi del Lazio*

La scelta metodologica di utilizzare tecniche proiettive nel lavoro difficile e impegnativo di valutazione psicodiagnostica in ambito forense-peritale, non può prescindere da alcune considerazioni fondamentali che sono alla base di una corretta utilizzazione dei test. Per poterli somministrare e interpretare è necessaria una formazione approfondita, continua e permanente negli aggiornamenti e certamente non può essere considerata sufficiente una conoscenza tecnica e teorica dello strumento psicodiagnostico, in quanto l'obiettivo primario del consulente-perito-ausiliario, che utilizza i test, è naturalmente una diagnosi clinica; di conseguenza, così come fondamentale dovrà essere la competenza – intesa come conoscenza di norme, procedure e prassi - del perito del contesto giudiziario, così nello stesso modo dovrà avere competenze e specializzazioni nell'ambito clinico, per poter applicare

il risultato dei test alla psicopatologia, se presente.

D'altronde, non sembra possibile formulare diagnosi cliniche se non si hanno competenze di psicopatologia, e la storia dei test – oltre che le più importanti ricerche e i vari adattamenti normativi – riconduce inevitabilmente alla clinica.

Dunque, il lavoro psicodiagnostico attraverso l'uso di test psicologici è un percorso lungo e complesso, che prevede momenti di analisi, estrapolazione e correlazione di dati, quantificazioni di variabili, conoscenze cliniche, psicopatologiche e psicodinamiche.

In riferimento al Rorschach ciò ha un peso ancora maggiore, in quanto un'interpretazione diversa da quella classica elaborata dall'autore non potrebbe sostenere il peso della validità scientifica dello strumento; non è possibile, infatti, sostituire gli indici e i dati derivati dalla siglatura ed elaborati statisticamente (Passi Tognazzo D., 1994) con interpretazioni frutto dell'intuito dell'esaminatore, esclusivamente simboliche e prive del costrutto teorico di riferimento e originario. L'esaminatore privo di un solido fondamento teorico dei test e delle teorie che ne sono alla base e della conoscenza della psicopatologia nell'età adulta e nell'età evolutiva, possiede, quindi, soltanto una competenza operativa isolata, non sufficiente ad un valido lavoro clinico, sia per l'esame della personalità, sia per la diagnosi clinica.

La psicodiagnostica - ancor di più nello specifico l'uso di test proiettivi - non può quindi che essere collegata ad una adeguata formazione teorica e pratica, dove lo spazio alla preparazione teorica riveste un ruolo essenziale all'uso degli strumenti specifici d'indagine; tale preparazione, pertanto, deve meritare un'attenzione che può esprimersi solo attraverso un training di specializzazione e formazione, in cui il tirocinio pratico non può prescindere da esperienze in campo psicopatologico (Capri P. - Lanotte A., 1997). Oltre alle carenze cliniche dell'esaminatore, si incontrano con una certa frequenza protocolli Rorschach assolutamente inutilizzabili, in quanto privi di alcuni aspetti metodologici

fondamentali, come ad esempio la fase dell'Inchiesta alle Tavole; in questi casi mancano le domande dirette riferite sia alle "localizzazioni", ossia in quale area della macchia il soggetto localizza la sua risposta ("dove lo vedi?"), sia alle cosiddette "determinanti", ossia ciò che ha suggerito (determinato) quella interpretazione ("cosa è che ti ha dato l'idea?"), domande utili e fondamentali per capire esattamente la risposta di un soggetto e di conseguenza per poter elaborare i dati.

E' bene dunque ricordare, a noi soprattutto, che un protocollo Rorschach privo dell'inchiesta, necessaria ovviamente solo quando le risposte danno luogo a dubbi in tal senso, non può essere considerato valido dal punto di vista metodologico, in quanto i dubbi sia sulla localizzazione della risposta, sia sulla determinante, impediscono la corretta valutazione dei dati e quindi il confronto e la verifica con altri specialisti.

Sempre a livello metodologico, è importante che l'inchiesta sia eseguita correttamente: non dovrebbero essere poste domande suggestive (Passi Tognazzo D., 1994), come purtroppo fanno esaminatori improvvisati, privi di una buona formazione.

Alterando con domande suggestive le risposte del soggetto o interpretandole soltanto in chiave simbolico-contenutistica, non tenendo conto degli aspetti normativo-statistici, il risultato del test potrebbe fornire una valutazione psicologica non corretta e, soprattutto, non rispondente alla personalità del soggetto esaminato.

In linea con quanto finora detto si collocano alcuni articoli (artt. 3 e 6) delle *Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense* (de Cataldo L., in stampa) che sottolineano da un lato (art. 3¹) la necessità di mantenere ele-

¹ Articolo 3: "Lo psicologo forense, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda contenuti della psicologia giuridica, segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giu-

vato il livello di preparazione professionale, soprattutto in considerazione del fatto che ci si trova di fronte ad un contesto particolarmente difficile e delicato come quello giuridico, in cui il parere professionale dello psicologo, spesso supportato dall'utilizzazione dei test, incide di frequente in modo rilevante sulla decisione del magistrato e quindi sulle conseguenze giuridiche, sociali e psicologiche delle persone entrate in contatto con la giustizia. Si suggerisce nello specifico di non utilizzare metodologie di cui non si abbia la necessaria preparazione (test psicologici, interviste strutturate, colloqui clinici, valutazioni attraverso analisi teoriche, ecc.), utilizzando invece soltanto quanto è di propria competenza specifica e delegando, eventualmente, ad altri esperti tecniche e strumenti metodologici – come ad esempio i test - di cui non si ha una profonda e radicata esperienza.

Dall'altro lato (art. 6²) si afferma giustamente la necessità di utilizzare me-

ridiche rilevanti. Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere".

² Articolo 6: "Nell'espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili (Codice Deontologico degli Psicologi, art. 5: "Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate"; Carta di Noto, art. 1: "Nell'espletamento delle sue funzioni l'esperto deve utilizzare metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati"). Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di

metodologie scientificamente affidabili, soprattutto per ridurre gli aspetti soggettivi e non riconosciuti dalla comunità scientifica dei metodi utilizzati in ambito forense.

Per metodologie scientificamente affidabili, solitamente si intendono quelle riconosciute dalla letteratura specializzata e dalla prassi psicologico-giuridica; dunque, proprio per evitare interpretazioni personali e soggettive di situazioni non fondate da elementi obiettivi e non confrontabili con situazioni analoghe studiate statisticamente, si suggerisce di ricorrere a tutte quelle metodologie che abbiano il riconoscimento della comunità scientifica internazionale.

Sempre per l'art. 6 delle *Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense* sarebbero da evitare, dunque, facili associazioni simboliche prive di fondamento scientifico, andrebbero invece privilegiate interpretazioni derivate da studi e ricerche che possono indicare, ad esempio, situazioni riscontrabili o non riscontrabili in un numero di individui sufficientemente ampio per essere considerato un campione statistico rispetto un determinato indice o comportamento (Capri P., in stampa).

Entrando proprio nello specifico dei test psicologici, sempre il citato art. 6 delle *Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense* sottolinea come sia "necessaria la vera conoscenza - acquisita oltre che con studi e aggiornamenti anche con l'esperienza - di strumenti metodologici riconosciuti scientificamente validi" (Capri P., in stampa). Il riferimento è diretto dunque all'utilizzo di test psicologici con caratteristiche di attendibilità e validità e si richiedono implicitamente livelli di preparazione e competenze elevate, non solo sui test o sulle tecniche psicometriche, ma anche e soprattutto competenze cliniche, psicopatologiche e psicodinamiche. Si suggerisce, dunque, di integrare elementi e dati standardizzati, normativi e statistici con elementi contenutistici.

elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall'osservazione dell'interazione dei soggetti tra di loro".

Il punto fondamentale sembra, dunque, essere proprio questo, ovvero il pericolo che, l'utilizzazione distorta, più o meno volontaria, delle tecniche proiettive, che mirano ad ampliare ed approfondire la conoscenza e la comprensione di dinamiche e processi intrapsichici individuali, determini la compromissione, la mistificazione e il cattivo uso clinico di tali strumenti, con la conseguente prevalenza delle proprie libere interpretazioni rispetto a posizioni scientifiche acquisite, rendendo di fatto non affidabile la metodologia (Capri P., in stampa).

Proprio per quanto abbiamo finora analizzato e in considerazione delle numerose e crescenti difficoltà che si possono incontrare nel percorso giuridico rispetto la metodologia psicologica e soprattutto per non limitarci a formulare esclusivamente critiche, riteniamo che possano essere utili dei suggerimenti, alcuni teorici, altri più pragmatici, in funzione di un allargamento del dibattito, con lo scopo di rendere sempre più validi gli strumenti psicologici in contesti complessi come quello giudiziario.

Dall'esperienza e dal lavoro di gruppo dell'Associazione Italiana Rorschach sono dunque nate le seguenti considerazioni che possono essere definite *linee guida* per l'utilizzazione delle tecniche proiettive:

CONSAPEVOLEZZA DELLE

POTENZIALITÀ E DEI LIMITI DEI TEST
L'esperto in tecniche proiettive deve conoscere la reale utilità dei test che andrà ad applicare, le loro potenzialità e i limiti insiti nelle prove stesse. Dovrà, perciò, utilizzare gli strumenti d'indagine più opportuni in relazione alle richieste specifiche, con cautela e consapevolezza, tenendo sempre conto che le conoscenze - soprattutto nell'ambito delle scienze umane - sono spesso relative e che nessun test è uno strumento infallibile.

SCelta DEL LINGUAGGIO

Il linguaggio utilizzato per elaborare una relazione psicodiagnostica dovrà necessariamente tenere presente la formazione e la specificità differenziata degli interlocutori che, naturalmente, possono non essere esperti in

psicodiagnostica, psicopatologia o psicologia clinica. Ricordiamo che un elaborato psicodiagnostico sarà letto da più persone, spesso operatori giuridici.

REGOLE DI BASE PER L'INTERPRETAZIONE

L'esperto in psicodiagnostica dovrà basare le interpretazioni su dati più obiettivi possibile. L'utilizzo di una prova complessa quale è quella del Rorschach prevede un'analisi quantitativa, secondo i parametri della statistica descrittiva, prima ancora che simbolico-interpretativa.

TRASMISSIONE, CONTROLLO E VERIFICA DEI DATI

L'esperto in tecniche proiettive, nel ruolo di consulente d'ufficio o di parte, o come ausiliario degli stessi, ha l'obbligo di fornire, insieme alla relazione finale, anche i protocolli completi dei test eseguiti, al fine di garantirne il controllo e la verifica dei dati, nel rispetto del diritto delle parti al confronto e alla replica.

SETTING

L'esperto in tecniche proiettive dovrebbe garantire all'esaminando un setting peritale idoneo per l'effettuazione di un esame psicodiagnostico, tenendo comunque conto della normativa procedurale. Si sottolinea che nella particolare situazione peritale si attivano nel soggetto specifiche strategie difensive, di cui è necessario tener conto.

In presenza di condizioni troppo disturbanti che possono alterare in misura sostanziale la validità e l'attendibilità delle prove, quali ad esempio si verificano in alcuni istituti penitenziari, l'esperto dovrà rinunciare ad effettuare l'esame, rinviandolo eventualmente ad altro momento. E' auspicabile che di conseguenza si affermi la prassi più idonea alla validità dell'esame.

CONSENSO

Il soggetto che verrà sottoposto ad un esame psicodiagnostico ha il diritto di essere informato sulle finalità dei test, e si dovrà evidenziare che questi strumenti potrebbero, almeno in parte, condizionare e determinare i risultati dell'indagine psicologica. Il soggetto

ha naturalmente il diritto di dare o meno il proprio consenso all'esame.

FORMAZIONE

L'esperto in tecniche proiettive deve avere una preparazione specifica e ampia, per le responsabilità che si assume attraverso la diagnosi psicologica in relazione alle particolarità dell'ambito forense in cui opera e per le conseguenze che possono scaturire dal suo lavoro. La preparazione deve riguardare, oltre ovviamente alla competenza specifica psicodiagnostica, anche quella di psicologia forense e clinico-psicopatologica.

COERENZA ED ETICA APPLICATE ALLE CONOSCENZE PSICODIAGNOSTICHE

L'esperto in psicodiagnostica dovrà sempre tener conto dei risultati raggiunti nel rispetto della obiettività scientifica, indipendentemente dalle esigenze dei ruoli processuali, attraverso un corretto comportamento dal punto di vista deontologico.

Per concludere, riteniamo importante tener sempre presente che lo studio dello sviluppo delle strutture psichiche, fondamentale nella valutazione dell'organizzazione di personalità, soprattutto in ambito peritale dove spesso ci si confronta su sfumature legate alla struttura dell'Io e alla diagnosi, dovrebbe essere sempre necessariamente approfondito attraverso modelli d'interpretazione differenziati, con l'integrazione fra le varie metodologie cliniche accreditate dalla conoscenza scientifica psicologica. Ci si riferisce all'osservazione diretta, al colloquio e ai test psicologici. Infatti, un esame della personalità effettuato attraverso focus d'osservazione diversi, non limitati e ristretti ad una unica metodologia, appare come la modalità più completa d'intervento nel difficile compito clinico di diagnosi e prognosi, soprattutto in ambito forense.

BIBLIOGRAFIA

Capri P., *Commento agli articoli 3 e 6 delle Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense*, in Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense, a cura di L. de Cataldo e G. Gulotta, in corso di stampa.

Capri P. - Lanotte A., *I test proiettivi in ambito giudiziario: limiti e possibilità di utilizzo*. In *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, a cura di L. de Cataldo Neuburger, CEDAM, Padova, 1997.

de Cataldo Neuburger L. - Gulotta G., *Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense*, in corso di stampa.

Passi Tognazzo D., *Il Metodo Rorschach*, Giunti, Firenze, 1994.

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Ricordiamo ai Soci che dal 1 gennaio 2004 al 31 marzo 2004 è possibile pagare le quote associative. La quota, € 60,00, può essere versata con bonifico bancario intestato all'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica presso Unicredit Banca C/C n° 000004854857, CIN F, ABI 02008, CAB 03224, Ag. 24, Piazza Istria 5, 00198 Roma; oppure tramite assegno non trasferibile intestato all'Associazione.

LETTURE CONSIGLIATE

Si segnala un'importante opera promossa dalla provincia di Roma, dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali, dall'Azienda Sanitaria Locale Roma E e dal Centro Studi e Ricerche S. Maria della Pietà Ass. Onlus su **“L'Ospedale S. Maria della Pietà di Roma”** edizioni Dedalo.

Il monumentale lavoro, curato dal Prof. Antonino Iaria, si compone di tre volumi: il primo, “L'archivio storico secc. XVI - XX”; il secondo, “L'ospedale dei pazzi di Roma dai papi al '900. Lineamenti di assistenza e cura a poveri e dementi”; il terzo, “L'ospedale psichiatrico di Roma. Dal manicomio provinciale alla chiusura”. Riportiamo qui di seguito la presentazione dell'opera, nel volume I, realizzata dal Prof. Antonino Iaria, Presidente Centro Studi e Ricerche S. Maria della Pietà Ass. Onlus.

“*L'Ospedale dei Pazzi di Roma dai Papi al '900*”, opera pubblicata in due volumi nel febbraio 1994 dalle Edizioni Dedalo, proponeva lo studio approfondito delle vicende del Santa

Maria della Pietà, dalle sue origini nel '500, fino al '900.

Il primo volume era completamente dedicato al prezioso lavoro di catalogazione del materiale documentario dell'Archivio Storico dell'Ospedale, fortunatamente scoperto attorno al 1980, recuperato e restaurato nel decennio successivo, grazie alla collaborazione della Soprintendenza archivistica della Regione Lazio.

Il secondo volume comprendeva numerosi saggi, sotto il titolo: “Lineamenti di assistenza e cura a poveri e dementi” del Santa Maria della Pietà, fino agli ultimi decenni del secolo XIX.

Al momento della pubblicazione dell'opera, l'Ospedale era ancora in funzione, se pure in via di superamento.

Nell'anno duemila, dopo più di quattrocento anni, la vicenda storica del manicomio romano si è conclusa; non certo così la ricerca e la riflessione sui rapporti con la follia, al cui centro si è situato, e di cui è stato in alcuni casi canale esclusivo.

Una istituzione che ha espresso e riprodotto, ad ogni momento, ed in primo luogo nel dolore e nel silenzio della condizione degli internati, la complessità e la contraddittorietà del confronto tra società e malattia mentale. Un nodo nei rapporti tra la città, le istituzioni politiche, religiose, scientifiche e amministrative, la popolazione, la coscienza della follia, la medicina, come sapere e come esercizio di potere.

Una istituzione storicamente diretta alla continua affermazione della anormalità come follia e della follia come anormalità. Nello scorso decennio il Ministero dei Beni Culturali, assieme alla Soprintendenza archivistica per il Lazio, hanno provveduto, attraverso un prezioso e pluriennale lavoro, alla ricatalogazione, con la prosecuzione dell'attività fino al 1978, dell'Archivio dell'ex Ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà, e all'avvio di un programma di informatizzazione delle cartelle cliniche nell'ambito di un programma nazionale varato dall'Ufficio centrale per i beni archivistici del Ministero per i

Beni e le Attività Culturali denominato “Carte da legare”.

L'Associazione da me presieduta, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche della ASL Roma E, ha così sentito la necessità, come del resto già a suo tempo previsto, di riprendere il lavoro, sia per rendere conto delle citate novità nella catalogazione dei documenti, sia per estendere la ricerca storica sull'Ospedale Psichiatrico romano al periodo che va dalla fine dell'800 al duemila, anno della sua chiusura.

Il progetto di questa nuova opera prevede una riedizione del primo volume (l'inventario dell'Archivio); la nuova catalogazione segue infatti dei criteri differenti dalla precedente e offre una nuova e diversa possibilità di consultazione e lettura; la ristampa del secondo volume e la realizzazione di un terzo. Quest'ultimo esprime, attraverso i contributi di numerosi studiosi, i risultati di ricerche condotte da punti di vista diversi, e su diversi aspetti del periodo storico che va dalla transizione della gestione pontificia a quella dello Stato italiano, fino al momento che chiude la vicenda storica dell'Istituto”.

Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2004 è mancata la mamma della nostra Presidente Luisella de Cataldo.

La Redazione, certa di interpretare i sentimenti dei Consiglieri e dei Soci, stringe Luisella in un affettuoso e caldo abbraccio.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione

Paolo Capri, Luisella de Cataldo,
Anita Lanotte, Stefano Mariani

Via Bisagno, 15 - 00199 Roma
Tel. 06 86398278 - Fax 06 86384343
E - mail: aipg.italia@tiscalinet.it
Segreteria: lunedì 9 - 13
mercoledì 9 - 18; venerdì 9 - 18